


# STATUTO ASSOCIATIVO



## Associazione Sportiva Dilettantistica **DON BOSCO CINECITTA' ROMA**

*Approvato dall'Assemblea dei Soci  
del 26 giugno 2024*

# INDICE

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ASSENZA SCOPO DI LUCRO, ATTIVITA', AFFILIAZIONE**

- Art.1 – Denominazione e sede
- Art.2 - Durata
- Art.3 - Assenza di scopo di lucro
- Art.4 - Finalità ed oggetto sociale
- Art.5 - Attività secondarie e strumentali
- Art.6 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

## **TITOLO II - SOCI E TESSERATI**

- Art.7 - Soci dell'associazione
- Art.8 - Ammissione dei Soci
- Art.9 - Diritti dei soci
- Art.10 - Doveri dei soci
- Art. 11 - Decadenza dei soci
- Art. 12 – Tesserati
- Art 13 - Norme comuni ai tesserati

## **TITOLO III - ORGANI SOCIALI**

- Art.14 – Organi dell'associazione
- Art. 15 - Assemblea generale dei soci
- Art. 16 – Diritti di partecipazione e di voto
- Art. 17 - Convocazione
- Art. 18 - Attribuzioni dell'assemblea
- Art. 19 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
- Art. 20 - Eleggibilità e incompatibilità
- Art. 21 - Consiglio Direttivo
- Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 23 - Il Presidente
- Art. 24 - Il Vice Presidente
- Art. 25 - Il Segretario
- Art. 26 - Decadenza
- Art. 27 – Organo di Controllo

## **TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E RENDICONTO**

- Art. 28 - Esercizio sociale e rendiconto
- Art. 29 - Risorse Economiche – Fondo Comune

## **TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI**

- Art. 30 - Sezioni - Trasformazione - Terzo Settore
- Art. 31 – Regolamento interno
- Art. 32 - Clausola compromissoria
- Art. 33 – Scioglimento
- Art. 34 - Norma di rinvio

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ASSENZA SCOPO DI LUCRO, ATTIVITA', AFFILIAZIONE**

### **Articolo 1 – Denominazione e sede**

L'associazione **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DON BOSCO CINECITTA' ROMA**" di seguito per brevità "associazione", legalmente costituita per fini sportivi senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è retta dal presente statuto nel rispetto delle norme del primo libro del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021 e del D Lgs. 39/2021

La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata" **ASD D.B. CINECITTA' ROMA**"

L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.

L'Associazione ha sede legale in **Via Giuseppe Chiovenda n.75 – 00175 Roma.**

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 2 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 3 – Assenza di scopo di lucro**

L'Associazione non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del D.lgs 36/2021:

- a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
- b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### **Articolo 4 – Finalità ed oggetto sociale**

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alle cariche elettive ed alla qualifica di socio, dirigente sportivo, tecnico operatore sportivo, tesserato e atleta.

L'associazione intende svolgere le sue attività conformandosi a quanto indicato dal Consiglio d'Europa nella Carta Europea dello Sport del 1992 e dall'art. 3 del D. Lgs. 36/2021 secondo cui è sport qualsiasi forma di attività sportiva che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

L'associazione, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in tutte discipline sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), di seguito per brevità "Organismi Sportivi", in particolare, ma non in via esaustiva, le attività sportive afferenti alle seguenti discipline *sportive*

- Pallacanestro;

Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive, anche paralimpiche, considerati ammissibili dai regolamenti e

dalle disposizioni del Coni, del CIP e dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà, prevalentemente in favore dei propri soci e dei tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'associazione stessa risulta affiliata:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi interni di avviamento, formazione, aggiornamento e addestramento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dagli Organismi Sportivi a cui risulta affiliata, nonché dagli Organismi Sportivi Internazionali;
- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive

dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

- organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che amatoriale, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

#### **Articolo 5 – Attività secondarie e strumentali**

Nei limiti previsti dall'art.9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- c) costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- d) gestire per conto proprio o di terzi, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- e) gestire per conto proprio o di terzi, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- f) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed

- al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- g) organizzare e svolgere workshop, manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed altri eventi di aggregazione sociale di carattere culturale e sportivo anche attraverso l'istituzione di premi e borse di studio;
  - h) promuovere lo scambio con altre organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando attività sportive in lingua straniera, facilitando lo scambio e la comunicazione della pratica sportiva tra soggetti di diversa nazionalità, viaggi di approfondimento e conoscenza dell'attività sportiva;
  - i) svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
  - j) esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati dell'Organismo Sportivo a cui intende affiliarsi in futuro;
  - k) promuovere ed organizzare, anche tramite collaborazioni con gli Enti locali o associazioni che hanno scopi analoghi o connessi ai propri, attività sportive, culturali, ludico ricreative, benefiche, formative e di turismo sociale per favorire la crescita culturale ed etica dei propri soci e/o tesserati e del contesto sociale anche esterno dell'associazione con cui essa interagisce nel perseguimento dei propri obiettivi sociali;
  - l) avanzare proposte agli enti pubblici, agli enti locali, alle scuole per una adeguata programmazione sportiva e culturale sul territorio;
  - m) progettare e realizzare attività didattico-culturali su tematiche di rilievo sociale quali ad esempio il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e della natura attraverso lo sport;
  - n) svolgere attività di acquisto collettivo di materiale tecnico sportivo da distribuire tra i soci e i tesserati secondo il principio "dell'economia solidale" senza l'applicazione di alcun

ricarico secondo le modalità di funzionamento dei gruppi di acquisto solidale;

- o) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale
- p) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e il raggiungimento dei predetti scopi, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute utili, necessarie e pertinenti, di tipo patrimoniale e finanziario, anche nei confronti di terzi, istituti di credito compresi e, quindi, potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Tutti i materiali, impianti ed attrezzature e quant'altro in proprietà od in concessione dell'associazione od altrimenti in suo possesso ed in breve quindi l'universalità dei beni e diritti, come anche eventuali rimanenze, non potranno avere altra destinazione che non sia quella di conseguire - direttamente od indirettamente - gli scopi sociali e di potenziarne l'attività, a totale ed unico vantaggio dello sport dilettantistico. L'Associazione potrà, inoltre:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali;
- intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione;
- contrarre concessioni e stipulare convenzioni a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, Regioni, le Province, Comuni ed altri Enti Pubblici e privati, relative ad aree ed impianti occorrenti per lo svolgimento della propria attività, concessioni e convenzioni anche prevedenti l'obbligo per la società di cedere gratuitamente gli impianti realizzati al termine di un congruo



- periodo di utilizzo dei medesimi, e di rilasciare le eventuali garanzie richieste, anche fideiussorie;
- accettare lasciti, donazioni, elargizioni di somme, cose mobili ed immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali, secondo le norme di legge; stipulare convenzioni e/o contratti con privati, con Enti pubblici o privati, con associazioni o società per la realizzazione totale o parziale e/o gestione totale o parziale degli impianti con le relative attrezzature.

L'associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanante dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali.

#### **Articolo 6 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi**

L'associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, per il tramite delle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui si affilierà, con delibera dell'Organo Amministrativo, e si iscriverà al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti

all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare, con cadenza coerente con le norme federali, le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dagli Organismi Sportivi affilianti anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

## **TITOLO II - SOCI E TESSERATI**

### **Articolo 7 - Soci dell'associazione**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di

idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori.
  - b) Soci Ordinari.
  - c) Soci Allievi.
  - d) Soci Onorari
- a. Sono "Soci Fondatori" le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
  - b. Sono "Soci Ordinari" le persone fisiche maggiori di età che vengono ammesse a far parte dell'Associazione durante la vita della stessa.
  - c. Sono "Soci Allievi" i giovani di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. Al compimento del diciottesimo anno d'età, passano automaticamente nella categoria "Soci Ordinari", assumendone diritti e obblighi.
  - d. Sono "Soci Onorari" coloro che per la loro personalità, per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi

sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo in tema di diritto di voto in assemblea e di eleggibilità alle cariche associative.

#### **Articolo 8 – Ammissione dei Soci**

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del CONI, del CIP e degli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle presenti norme:

- a) chi desidera entrare a far parte dell'associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, è presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) la domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante Socio a mezzo di posta elettronica o altro mezzo idoneo. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.
- c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo della quota associativa annuale. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota associativa una tantum di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente mediante istanza al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne

#### **Articolo 9 - Diritti dei Soci**

L'associazione adotta i principi di democraticità e di pari opportunità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture sociali.
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;  
Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

#### **Articolo 10 – Doveri dei Soci**

I soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nonché quelli del CONI ed eventualmente del CIP, degli organismi internazionali di riferimento, degli Organismi Sportivi a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- rispettare il Codice Etico adottato dall'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa, sia di ingresso che annuale, rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico dell'Associazione, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata a qualsiasi titolo neanche a causa di decesso.

#### **Articolo 11 - Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria: il Socio è libero di presentare le dimissioni le quali, se non diversamente stabilito, si intendono irrevocabili e immediatamente efficaci;
- b) mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) radiazione nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  - inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  - inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli organismi Sportivi a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
  - attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
  - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  - scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere comunicato al socio destinatario, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e deve essere motivata motivato.

Avverso la delibera di radiazione il socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

#### **Articolo 12 - Tesserati**

Si intendono tesserati tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione, decidono liberamente di non prendere parte attiva alla vita gestionale dell'Associazione, ma soltanto di partecipare all'attività sportiva ed alle competizioni organizzate direttamente dall'Organismo Sportivo di appartenenza (FSN EPS DSA) ed all'attività sportiva, didattica e formativa organizzata dall'associazione in quanto autorizzata dall'organismo sportivo di appartenenza.

Ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. 36/2021 il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva. Le condizioni di tesseramento e di partecipazione alle manifestazioni sportive dei tesserati sono disciplinate dai regolamenti della Federazione Sportiva nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Organismo Sportivo affiliante.

Coloro che risultano già tesserati, per il tramite di altri enti sportivi dilettantistici, all'Organismo Sportivo nazionale a cui l'associazione è affiliata Organismi Sportivi di riferimento potranno partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione se ciò non risulta in contrasto con i regolamenti federali.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della



responsabilità genitoriale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui l'associazione è affiliata.

### **Articolo 13 - Norme comuni ai tesserati**

Il tesserato aderisce alle finalità associative di cui all'articolo 4 dello statuto ed ha gli stessi diritti e doveri dei soci, fatti salvi i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'assemblea.

Esprime il proprio legame con l'associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione annuale parte della quale vale come quota di tesseramento all'Organismo Sportivo nazionale a cui l'associazione è affiliata.

Il tesserato può in qualsiasi momento chiedere di diventare socio dell'associazione con le modalità indicate nel precedente art. 8 acquisendo in tal modo tutti i diritti attribuiti al socio come indicati nello statuto sociale.

I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dai loro regolamenti e da quelli del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo nazionale per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I tesserati che partecipano alle attività sportive, didattiche e formative e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato hanno il dovere di:

- a) corrispondere la quota di iscrizione annuale ed i contributi di partecipazione all'attività sportiva,

didattica e formativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

- b) rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo
- c) accettare ed osservare, nell'esercizio della pratica sportiva, le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dagli Organismi Sportivi Nazionali di appartenenza;
- d) osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, corretto, dignitoso e rispettoso dei dirigenti, dei soci, e dei collaboratori dell'associazione, nonché degli altri tesserati astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- e) rispettare il Codice di comportamento sportivo del CONI e del CIP;
- f) rispettare il Codice Etico adottato dall'Associazione;
- g) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

I tesserati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento annuale e dei contributi di partecipazione all'attività sportiva, didattica e formativa hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività ed alle competizioni secondo le modalità stabilite dall'associazione e nel rispetto delle norme ed i regolamenti federali;
- b) utilizzare le attrezzature e gli impianti sportivi espressamente loro destinati dall'associazione;
- c) prendere parte con i colori sociali, alle competizioni e alle manifestazioni sportive organizzate dalla federazione, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione.

### **TITOLO III - ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 14 - Organi dell'associazione**

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente,
- l'organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea in sede di rinnovo cariche.

#### **Articolo 15 – Assemblea generale dei soci**

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

#### **Articolo 16 - Diritti di partecipazione e di voto**

Hanno diritto di partecipazione tutti i soci, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci istituito dall'Associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dall' esercente la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente.

Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

#### **Articolo 17 – Convocazione**

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria

L'Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta

l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva si svolge ogni 4 anni, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero minimo dei Consiglieri da eleggere è di tre membri, il numero può variare in aumento, ma sempre in numero dispari, in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto e deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso in maniera ben visibile nella sede dell'Associazione nei locali in cui vengono svolte le attività sociali e sportive e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica all'indirizzo indicato dai soci stessi nella domanda di ammissione o comunicato al Consiglio Direttivo, sms, raccomandata (anche a mano), pubblicazione sul sito web sociale ove esistente e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio ai soci.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione dei soci.

#### **Articolo 18 – Attribuzioni dell'assemblea**

L'Assemblea dei soci:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- a) elegge, fra tutti i Soci maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- d) delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

#### **Articolo 19 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, un numero congruo di scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

## Articolo 20 – Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- A. aver raggiunto la maggiore età;
- B. aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea;
- C. essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- D. non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
- E. non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- F. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- G. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche sociali, devono darne comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera deposito a mano presso la sede legale dell'associazione, fino alle ore dodici del quinto giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

## Articolo 21 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto e con le stesse modalità indicate per precedente articolo 19.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato enumerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con



le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.

### **Articolo 22 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- d) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- i) stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- j) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- k) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre

- all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
  - m) nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
  - n) svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

### **Articolo 23 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma per tutte le operazioni sociali, con potestà di delega, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori. Garantisce l'espletamento delle funzioni previste dal presente statuto ed il controllo sull'osservanza dei regolamenti, provvede al disbrigo degli affari correnti, stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, convoca e presiede le assemblee dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso.

In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo nella prima riunione successiva.

Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'Associazione con possibilità di delega ad uno o più soci ad operare sui conti correnti bancari e postali con firma congiunta o disgiunta.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito

processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

#### **Articolo 24 – Il Vice Presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

#### **Articolo 25 - Il Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; unitamente al Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti e attende alla corrispondenza.

#### **Articolo 26 – Decadenza**

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria del Consiglio Direttivo.

Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica alla fine della naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente comportano la decadenza immediata dell'intero Consiglio Direttivo.

I compiti e le funzioni del Presidente, in tal caso, saranno svolti dal Vicepresidente, il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo uscente fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza per provvedere alla nomina del Presidente e

del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione

#### **Articolo 27 – Organo di Controllo**

L'assemblea dei soci qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile che potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

Il Collegio dei revisori, è composto da tre membri, scelti anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Revisore Contabile, scelto anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettaglio legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente: per ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

#### **TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E RENDICONTO**

##### **Articolo 28 - Esercizio Sociale e Rendiconto**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **01 settembre** e termina il **31 agosto** di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto.

##### **Articolo 29 - Risorse economiche - Fondo Comune**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

- e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86 le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quote e contributo associativo non sono rivalutabili.

## **TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 30 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore**

L'assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 39/2021, l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o

cooperativa sportiva.

#### **Articolo 31 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 32 – Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del CONI Regionale competente per territorio tra professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza secondo le norme previste dai vigenti regolamenti.

#### **Articolo 33 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 sentito l'organismo di Controllo competente.

#### **Articolo 34 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei soci sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione.



Il presente statuto è' esente da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 29 agosto 2023 n.120 che ha modificato l'articolo 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36 ed è esente da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642

**IL PRESIDENTE** (Morelli Giacomo)

*Giacomo Morelli*

**IL SEGRETARIO** (Guiducci Ivano)

*Ivano Guiducci*

Stampa di registrazione con dati amministrativi e timbri. I dati visibili sono:

- 124
- 3
- 9-7-24
- COVINO
- REGISTRATO
- CONTRIBUTO
- 124
- 3
- 9-7-24
- COVINO
- REGISTRATO
- CONTRIBUTO
- 124
- 3
- 9-7-24
- COVINO
- REGISTRATO
- CONTRIBUTO

